



*Procura della Repubblica
presso il Tribunale
Cagliari*

Prot. 2458/16

Cagliari, 21/12/2016

**AL SIGNOR QUESTORE DI CAGLIARI
AL DIRIGENTE DEL COMPARTIMENTO DELLA POLIZIA POSTALE
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA STRADALE
AL COMANDANTE DELLA POLIZIA FERROVIARIA**

**AL COMANDANTE LA REGIONE CARABINIERI
SARDEGNA
AL COMANDANTE PROVINCIALE DEI CARABINIERI DI CAGLIARI**

**AL COMANDANTE REGIONALE
GUARDIA DI FINANZA**

AL COMANDANTE IL NUCLEO DI POLIZIA TRIBUTARIA

**AI SIGNORI COMANDANTI DELLA POLIZIA MUNICIPALE
DI TUTTI I COMUNI DEL CIRCONDARIO DI CAGLIARI**

ALLA AGENZIA DELLE ENTRATE

AL COMANDANTE CORPO FORESTALE E DI V.A.

AL COMANDANTE DELLA CAPITANERIA DI PORTO

ALL'ANCI

ALL'INPS

ALLA AGENZIA TERRITORIALE DEL LAVORO

AI RESPONSABILI DELLE SEZIONI DI P.G. - SEDE

Oggetto: Portale notizie di reato: avvio utilizzo. Direttiva.

Il Procuratore della Repubblica

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 2011 n. 44;

Vista la circolare del Ministero della Giustizia del 27 maggio 2011 n. 14918;

Richiamate le disposizioni impartite a seguito alle riunioni intercorse per la presentazione del Portale delle notizie di reato;

DISPONE

che decorrere dal 1 gennaio 2017 le comunicazioni delle notizie di reato da parte delle forze di polizia in intestazione, siano effettuate attraverso il PORTALE DELLE NOTIZIE di reato secondo la procedura appresso indicata:

1) **annotazione preliminare della notizia di reato nel PORTALE NOTIZIE DI REATO:**

la polizia giudiziaria dovrà procedere preliminarmente alla c.d. “preiscrizione della notizia di reato” con inserimento obbligatorio dei dati riguardanti:

- notizia di reato
- indagato
- qualificazione giuridica (norma di legge violata)
- data del reato
- luogo del reato
- parte offesa
- beni in sequestro

2) **successiva trasmissione della notizia di reato in forma cartacea al Pubblico Ministero:**

gli organi di polizia dovranno allegare alla notizia di reato cartacea:

la ricevuta rilasciata dal sistema del Portale Notizie di reato:

la notizia di reato con gli allegati di cui sopra dovrà essere trasmessa **esclusivamente** mediante:

- **consegna a mano** alla sezione Ricezione atti della Procura della Repubblica di Cagliari secondo i seguenti orari: 9.00 – 12.30;
- **spedizione a mezzo del servizio postale.**

Si richiamano, a questo proposito le direttive in data 20/5/2010 e 19/2/2013 (che si allegano), con le quali è stato prescritto di non utilizzare per la trasmissione di notizie di reato o

atti processuali le caselle di posta elettronica certificata (PEC) e/o posta elettronica semplice in dotazione della Procura, utilizzabili per le sole comunicazioni amministrative.

Le comunicazioni di notizie di reato contenenti verbali di perquisizione e sequestro, oggetto di convalida da parte del Pubblico Ministero, dovranno essere inserite nel portale delle notizie di reato, con allegazione del relativo verbale in formato PDF. Si raccomanda la precisa indicazione dei beni in sequestro e, in caso di più persone interessate dal sequestro, la indicazione di quelle alla quale sono ricollegabili i singoli beni sequestrati.

Resta ferma peraltro, l'ordinaria modalità di deposito dell'originale nelle 48 ore degli atti di p.g. soggetti a convalida.

A partire dalla data indicata non si considereranno presentate (a tutti gli effetti di legge, compresa la valutazione di eventuali omissioni o ritardi) le comunicazioni delle notizie di reato fatte in forma diversa da quelle indicate (utilizzo del PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO e/o consegna manuale o spedizione con la posta ordinaria).

Il manuale informatico per l'utilizzo del PORTALE DELLE NOTIZIE DI REATO, già distribuito in occasione delle precedenti riunioni, potrà essere consultato nel sito internet della Procura della Repubblica di Cagliari e ne potrà comunque essere richiesta copia via email alla segreteria della Procura della Repubblica.

Si coglie l'occasione per ribadire che, salvo casi particolari da segnalare al pubblico ministero di turno, le notizie di reato debbono essere caratterizzate dalla massima completezza possibile: indicare nome e generalità della persona denunciata, con elezione di domicilio (salvo che sussistano esigenze di riservatezza dell'indagine); la compiuta identificazione delle persone offese e la indicazione puntuale degli elementi essenziali del fatto.

Si richiamano, sul punto, le precedenti direttive in materia, allegando quella in data 6 novembre 2013 che ne ribadisce il contenuto. Si rappresenta che la trasmissione di notizie di reato negligenemente lacunose o incomplete potrà essere oggetto di valutazione in sede disciplinare.

Con richiesta di trasmettere agli uffici e reparti dipendenti la presente direttiva, e di vigilare sulla sua puntuale osservanza.

Il Procuratore della Repubblica f.f.

Dott. Gilberto Ganassi

